

## ARTICOLO DELLO STATUTO ATTUALE

### TITOLO II CAPITALE SOCIALE SEZIONE I AZIONI ARTICOLO 6

6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 90.000.000,00 (novantamiloni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 71.606.000,00 (settantunmilioneiseicentoseimila virgola zero zero), stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna dalla delibera assunta il 28 marzo 2011; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto.

E' attribuita agli Amministratori ai sensi dell'Art.2505 2° comma C.C. la facoltà di assumere la deliberazione, risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute.

## ARTICOLO DELLO STATUTO CON MODIFICA

### TITOLO II CAPITALE SOCIALE SEZIONE I AZIONI ARTICOLO 6

6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro **95.000.000,00 (novantavinqemilioni/00)** e quindi per l'ammontare massimo di Euro **34.287.000,00 (trantaquattromilioniduecentotantasettemila/00)**, stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna **della** delibera assunta il **18 dicembre 2015**; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto.

E' attribuita agli Amministratori ai sensi dell'Art.2505 2° comma C.C. la facoltà di assumere la deliberazione, risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute.

## **ARTICOLO DELLO STATUTO ATTUALE**

### **TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 12**

12.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri. La scelta della forma dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori conseguente a tale scelta spetta all'Assemblea, salvo quanto previsto dal seguente punto 12.2.

12.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3 La nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

12.4 Gli amministratori, comunque nominati, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, fra i membri nominati dall'Assemblea. Al Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente competono le attribuzioni previste dall'Articolo 2381 del codice civile, nonché quelle previste dal presente statuto.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, provvedendo a specificare contenuto, limiti e modalità delle loro attribuzioni, fermo il disposto dell'Articolo 2381, comma terzo, quarto, quinto e sesto del codice civile.

## **ARTICOLO DELLO STATUTO CON INTEGRAZIONE COMMA 12.7**

### **TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 12**

12.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri. La scelta della forma dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori conseguente a tale scelta spetta all'Assemblea, salvo quanto previsto dal seguente punto 12.2.

12.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3 La nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

12.4 Gli amministratori, comunque nominati, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, fra i membri nominati dall'Assemblea. Al

Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente competono le attribuzioni previste dall'Articolo 2381 del codice civile, nonché quelle previste dal presente statuto.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, provvedendo a specificare contenuto, limiti e modalità delle loro attribuzioni, fermo il disposto dell'Articolo 2381, comma terzo, quarto, quinto e sesto del codice civile.

**12.7 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.**